

Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2023, n. 2-7498

**Legge regionale 14/2008, articolo 3, comma 1, ed articolo 5, comma 3. Approvazione dei criteri, in sostituzione di quelli di cui alla DGR n. 16-11309 del 27 aprile 2009, modificata con DGR n. 29-13615 del 22 marzo 2010, per il finanziamento di progetti, concorsi di idee o di progettazione per la qualità paesaggistica**



Seduta N° 399

Adunanza 09 OTTOBRE 2023

Il giorno 09 del mese di ottobre duemilaventitre alle ore 09:45 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Luigi Genesisio ICARDI

**DGR 2-7498/2023/XI**

**OGGETTO:**

Legge regionale 14/2008, articolo 3, comma 1, ed articolo 5, comma 3. Approvazione dei criteri, in sostituzione di quelli di cui alla DGR n. 16-11309 del 27 aprile 2009, modificata con DGR n. 29-13615 del 22 marzo 2010, per il finanziamento di progetti, concorsi di idee o di progettazione per la qualità paesaggistica

A relazione di: Carosso

Premesso che:

- la legge regionale 14/2008 “Norme per la valorizzazione del paesaggio” all’articolo 3, comma 1, ed all’articolo 5, comma 3, attribuisce alla Giunta regionale di individuare, sentita la Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico di cui all’articolo 6 della medesima legge regionale, i criteri di attribuzione e le modalità di erogazione del finanziamento per i progetti per la qualità del paesaggio e per i concorsi di idee o di progettazione;
- la DGR n. 16-11309 del 27 aprile 2009 ha approvato i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti per la qualità paesaggistica e individuazione dei parametri economico-finanziario per l’assegnazione del finanziamento; il medesimo provvedimento ha anche approvato i criteri di attribuzione e le modalità di erogazione del finanziamento per i concorsi di idee o di progettazione;
- tali criteri sono stati successivamente integrati con le indicazioni approvate con la DGR n. 29-13615 del 22 marzo 2010 al fine di adeguarli alle disposizioni della legge regionale 20/2009 “Snellimento delle procedure in materia edilizia e urbanistica”.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, a fronte dell’esperienza maturata durante i 15 anni di attuazione della sopra citata legge regionale 14/2008, risulta necessario aggiornare i vigenti criteri al fine di renderli maggiormente aderenti alle riscontrate mutate esigenze del territorio, tenendo conto, in particolare che:

- il Piano paesaggistico regionale, approvato nel 2017 (DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017), ha introdotto temi e azioni che possono efficacemente interagire con le finalità previste dalla legge

regionale 14/2008, offrendo la possibilità di realizzare concretamente le politiche di valorizzazione, sensibilizzazione e diffusione della conoscenza dei valori identitari del paesaggio tanto auspiccate dalla Convenzione Europea, dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dal Piano paesaggistico regionale stesso;

- risulta necessario armonizzare l'attuazione della succitata legge regionale con le politiche più generali di valorizzazione strategica del paesaggio individuate dal Piano paesaggistico regionale; occorre, altresì, semplificare e rendere maggiormente operativo il procedimento di finanziamento adeguandolo alle intervenute disposizioni in materia di Bilancio degli Enti pubblici e promuovere le strategie del Piano paesaggistico regionale, garantendo una più ampia diffusione della cultura di rispetto del paesaggio, da declinare in base alle esigenze e ai caratteri identitari del territorio piemontese;

- occorre promuovere maggiormente le necessarie sinergie con il Piano paesaggistico regionale, soprattutto nella sua componente strategica, avvalendosi delle possibilità fornite dalla legge regionale 14/2008 di attuare progetti concreti per la qualità del paesaggio.

Dato atto, pertanto, che, a tal fine, la sopra citata Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, ha elaborato, in sostituzione di quelli approvati con la DGR n. 16-11309 del 27 aprile 2009, modificata con DGR n. 29-13615 del 22 marzo 2010:

- i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti per la qualità paesaggistica e l'individuazione dei parametri economico finanziari per l'assegnazione del finanziamento, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14/2008;

- i criteri di attribuzione e le modalità di erogazione del finanziamento per i concorsi di idee o di progettazione, di cui all'articolo 5, comma 3, della medesima legge regionale.

Acquisito, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e dell'articolo 6, comma 4, lettera b), della legge regionale 14/2008, il parere favorevole rilasciato nella seduta del 15 giugno 2023 dalla Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico, di cui all'articolo 6 della medesima legge regionale e nominata con DPGR n. 52 del 7 maggio 2020.

Acquisito, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 34/1998, il parere favorevole della Conferenza permanente Regione - Autonomie locali espresso nella seduta del 21/09/2023.

Viste:

- la legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 "*Norme per la valorizzazione del paesaggio*";

- la D.G.R. 27 aprile 2009, n. 16-11309 "*Criteri e modalità per la presentazione dei progetti per la qualità paesaggistica e individuazione dei parametri economico finanziari per l'assegnazione del finanziamento*", integrata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 29-13615 del 22 marzo 2010;

- il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

- il Regolamento regionale attuativo del Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 marzo 2019, n. 4/R.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il Bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,  
la Giunta regionale

*delibera*

di approvare, in sostituzione di quelli approvati con la DGR n. 16-11309 del 27 aprile 2009, modificata con DGR n. 29-13615 del 22 marzo 2010:

- i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti per la qualità paesaggistica e l'individuazione dei parametri economico finanziari per l'assegnazione del finanziamento, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14/2008;
- i criteri di attribuzione e le modalità di erogazione del finanziamento per i concorsi di idee o di progettazione, di cui all'articolo 5, comma 3, della medesima legge regionale, riportati nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il Bilancio regionale;
- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio competente l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla comunicazione o dall'effettiva piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Allegato

**Allegato 1** – Criteri e modalità per la presentazione dei progetti per la qualità paesaggistica e individuazione dei parametri economico-finanziari per l’assegnazione del finanziamento. Criteri di attribuzione e modalità di erogazione del finanziamento per i concorsi di idee o di progettazione e per i progetti-pilota per la valorizzazione paesaggistica (legge regionale 16 giugno 2008 n. 14).

### **Premessa**

La legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 “Norme per la valorizzazione del paesaggio”, in attuazione dei principi enunciati nell’art. 9 della Costituzione, nella Convenzione Europea del Paesaggio, nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, nello Statuto della Regione Piemonte e nel Piano paesaggistico regionale, indirizza le azioni e gli interventi della Regione verso politiche di valorizzazione del paesaggio, riconoscendolo quale componente essenziale del contesto di vita della popolazione.

La Convenzione Europea del Paesaggio e il Codice dei beni culturali e del paesaggio definiscono con precisione e capacità di sintesi che cos’è il paesaggio. Parimenti definiscono con chiarezza gli obiettivi degli enti territoriali che, a diverso titolo nell’esercizio delle loro funzioni, intervengono sul paesaggio e le cui azioni devono essere volte alla salvaguardia dei caratteri peculiari e identitari dei paesaggi, nonché alla formazione di nuovi valori integrati e coerenti. Pertanto, i contenuti del “progetto di paesaggio” devono essere improntati a criteri di qualità, sostenibilità, integrazione nel contesto ed esemplarità.

La Giunta regionale, ai sensi dell’art. 3 della L.r. n. 14/2008, con DGR n. 16-11309 del 27 aprile 2009 “Criteri e modalità per la presentazione dei progetti per la qualità paesaggistica e individuazione dei parametri economico-finanziario per l’assegnazione del finanziamento. Criteri di attribuzione e modalità di erogazione del finanziamento per i concorsi di idee o di progettazione. (legge Regionale 16 giugno 2008 n. 14)” ha individuato le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento.

Detti Criteri erano stati successivamente integrati con le indicazioni approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 29-13615 del 22 marzo 2010 a seguito dell’approvazione della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 “Snellimento delle procedure in materia edilizia e urbanistica”.

I Criteri costituiscono la base tecnica e operativa per richiedere e attuare i finanziamenti per la valorizzazione del paesaggio.

Si rende necessario apportare alcune modifiche ai Criteri, sia per semplificare e rendere maggiormente operativo il procedimento di finanziamento, adeguandolo alle intervenute disposizioni in materia di Bilancio degli Enti pubblici, sia per promuovere le strategie del Piano paesaggistico regionale, approvato nel 2017, rendendo così possibile diffondere maggiormente una cultura di rispetto del paesaggio, declinata in base alle esigenze dei territori piemontesi.

Il testo che segue, nell’ottica sopra espressa, sostituisce i Criteri approvati nel 2009 e variati nel 2010, promuovendo inoltre le necessarie sinergie con le analisi e la disciplina del Piano paesaggistico regionale, anche al fine di favorire l’attuazione della sua componente strategica.

Il Piano paesaggistico regionale (approvato con DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017), redatto in co-pianificazione tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) e Regione Piemonte, costituisce infatti la base conoscitiva e normativa dell’intero paesaggio piemontese.

La L.r. n. 14/2008, all’art. 2, nello stabilire che la valorizzazione di paesaggio si attua a tutti i livelli di governo, individua le azioni che la Regione promuove e incentiva attraverso attività proprie o attraverso il finanziamento delle azioni proposte dai soggetti indicati all’art. 3, comma 2 della

medesima legge, con la finalità di conseguire una maggiore consapevolezza del valore del paesaggio come espressione dell'identità culturale delle popolazioni e realizzare conseguentemente interventi di qualità in rapporto al contesto.

Il finanziamento è destinato alle pubbliche amministrazioni (province, città metropolitana, comuni, unioni montane, unioni collinari e altre forme di associazionismo comunale con altri soggetti pubblici e privati, come previsto dall'art. 3, comma 2 della L.r. n. 14/08) che intendono valorizzare il proprio paesaggio attraverso le azioni previste dalla citata legge regionale.

Ai sopra citati riferimenti di legge e al Piano paesaggistico regionale si attengono i presenti Criteri ai quali si demanda per la redazione dei progetti per la qualità paesaggistica che si candidano all'assegnazione dei contributi regionali.

## **1. Progetti per la qualità paesaggistica**

### ***1.1 Definizione di “progetto per la qualità paesaggistica” e criteri generali per la progettazione***

Il paesaggio nel progetto deve essere inteso come elemento caratterizzante la qualità della vita della popolazione e rappresentativo di un luogo: il progetto può interessare un ambito territoriale, urbano o rurale, di qualità o degradato, in situazioni di eccellenza o di quotidianità, come inteso nei principi della Convenzione Europea; può riguardare un'area vasta di territorio o riguardare un progetto di opera pubblica e il suo inserimento nel contesto paesaggistico.

In ogni caso il progetto di paesaggio deve saper cogliere e analizzare le relazioni esistenti fra i fattori naturali e antropici ritenuti sensibili, capaci cioè di esprimere quei caratteri nei quali una comunità si riconosce e si rappresenta.

La qualità di un paesaggio è infatti determinata dalle relazioni tra gli elementi di varia natura che lo compongono, fattori in molti casi materiali e immateriali, piuttosto che dalla presenza di semplici oggetti. Il progetto può essere riferito a contesti tra loro molto diversi, ambiti grandi o piccoli, riguardare comunque un “luogo” per come esso è riconosciuto e percepito da chi lo abita, considerandolo nella sua totalità o anche per parti.

Il progetto deve avere profonda capacità di analisi, deve sapere riconoscere in un particolare contesto quei caratteri identitari nei quali si esprime questa qualità, comprenderne la natura di valore culturale, coglierne il significato storico, le leggi evolutive e le proiezioni future.

Ogni intervento sul paesaggio necessita dell'apporto di figure professionali differenti che, nella specificità delle rispettive competenze, permettano una visione e una lettura globale di fenomeni e di contesto: l'interdisciplinarietà e la transdisciplinarietà discendono direttamente dalla complessità implicita nella definizione di paesaggio. Pertanto il progetto deve saper coniugare e comunicare in modo sincronico conoscenze e saperi diversi come storia, architettura, urbanistica, botanica, geologia, geografia, ecologia, ingegneria naturalistica e ambientale, fino a comprendere etica, estetica, semiotica e innumerevoli altre discipline.

Il progetto deve essere condiviso dalle popolazioni ed è quindi necessario che sia accompagnato da interventi di sensibilizzazione e di comunicazione.

In coerenza con i provvedimenti di gestione del paesaggio e attraverso un'interpretazione corretta dei luoghi, gli interventi devono essere orientati verso trasformazioni che assicurino un'evoluzione dinamica e armoniosa del paesaggio, intesa a migliorarne la qualità in funzione delle aspettative della popolazione e, pertanto, concorrere al miglioramento e alla valorizzazione paesaggistica del territorio e della sua percezione sociale.

Il progetto, tuttavia, nonostante la sua interdisciplinarietà e interscalarità, può procedere per sistemi anche parziali, non necessariamente per totalità, ottenendo risultati rilevanti, in molti casi, anche con mezzi limitati.

Ogni intervento proposto deve essere congruente con gli obiettivi della legge regionale ed essere elaborato tenendo conto dei presenti Criteri, ripresi di seguito nell'individuazione più puntuale dei contenuti, anche in relazione agli obiettivi del Piano paesaggistico regionale.

In sintesi, il progetto dovrà dimostrare di essere:

- a) coerente e congruente con gli obiettivi della legge regionale e del Piano paesaggistico regionale;
- b) coerente e integrato con il contesto paesaggistico;
- c) compatibile con i valori identitari del luogo e volto alla loro valorizzazione e recupero;
- d) realizzabile dal punto di vista tecnico e operativo;
- e) fattibile sotto l'aspetto della conformità urbanistica, della coerenza con piani e programmi eventualmente presenti sull'area e della valutazione di compatibilità ambientale ove necessario;
- f) condiviso dall'Ente o dagli Enti che lo presentano partecipando con una quota di finanziamento locale per la realizzazione dell'intervento;
- g) supportato da adeguate azioni di coinvolgimento della popolazione e di sensibilizzazione;
- h) concretamente realizzabile e suscettibile di conseguire i risultati attesi;
- i) esemplare e ripetibile in altre realtà connotate da caratteri simili.

## **1.2 Contenuti del progetto per la qualità paesaggistica**

I progetti presentati dovranno approfondire i seguenti aspetti e contenere, così come indicato all'art. 4 della L.r. n. 14/08:

### *1.2.1 Elementi di analisi del contesto*

- a) approfondita analisi paesaggistica dell'ambito di intervento attraverso una chiara lettura e interpretazione dei caratteri identitari che connotano il luogo, della loro permanenza o assenza nonché delle loro interrelazioni;
- b) studio delle dinamiche evolutive del paesaggio, al fine di identificare le linee di tendenza in atto negli ambiti paesaggistici interessati utili a individuare gli obiettivi di qualità del progetto.

### *1.2.2 Caratteristiche qualitative e incidenza del progetto sugli aspetti socio-economici, naturalistici, culturali e ambientali*

- a) esplicitazione degli elementi di qualità paesaggistica del progetto e sue ricadute sul contesto di vita delle popolazioni (inteso nella sua dimensione sociale, economica, ambientale, storico-culturale);
- b) verifica delle proposte operative e programmatiche, in coerenza con gli obiettivi della legge regionale, dei presenti Criteri e del Piano paesaggistico regionale, che tengano conto della lettura dei caratteri connotativi e identitari del luogo e delle eventuali criticità rilevate; in particolare nel caso di progetti facenti parte di programmi avviati, indicare i risultati già conseguiti in rapporto agli obiettivi della legge regionale, ai presenti Criteri e alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale;
- c) verifica del corretto inserimento paesaggistico degli interventi e della loro compatibilità con il contesto di riferimento, i caratteri distintivi dei luoghi e gli elementi di naturalità presenti; in

particolare per gli interventi ubicati in zone di elevata visibilità, deve essere posta particolare attenzione all'effetto cromatico legato sia agli aspetti naturali sia a quelli costruiti, documentando con attenzione la prevalenza di colori e materiali esistenti nei confronti dei quali devono essere studiate soluzioni adeguate ad un corretto inserimento delle trasformazioni previste;

- d) previsione di adeguate azioni di sensibilizzazione volte al coinvolgimento delle popolazioni durante tutto l'iter progettuale e realizzativo;
- e) attenzione alla riqualificazione dei luoghi e al recupero di aree paesaggisticamente degradate, la cui valorizzazione si ritiene strategica per accrescere la qualità paesaggistica del territorio e la qualità di vita della popolazione; in particolare devono essere rimarcate le azioni con contenuto innovativo volte alla creazione di "nuovi paesaggi", che possano consentire da parte delle popolazioni la riappropriazione di "non luoghi", restituendo loro valore e identità;
- f) evidenziazione degli elementi che possano costituire "valore aggiunto" per il progetto, quali ad esempio: la sostenibilità ambientale; l'utilizzo del materiale "vegetale" come elemento anche formale e di definizione compositiva degli spazi, in continuità con il contesto vegetazionale; l'attenzione all'utilizzo dei materiali e alle tecniche sia tradizionali che innovative, nel rispetto e con finalità di promozione dei valori riconosciuti come connotativi dei luoghi; l'attenzione alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente di valore storico-architettonico e identitario; l'esemplarità e ripetibilità dell'esperienza in altre realtà connotate da caratteri simili.

#### *1.2.3 Programmazione economica dell'intervento*

- a) piano finanziario dell'intervento con indicazione della previsione della quota di finanziamento locale;
- b) cronoprogramma dettagliato con indicazione dei tempi previsti per la realizzazione delle opere.

#### *1.2.4 Verifica di fattibilità con piani e programmi*

- a) verifica della coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica, nonché con programmi eventualmente presenti sull'area, con particolare riferimento alla valutazione di compatibilità ambientale ove richiesto dalla normativa di settore;
- b) fattibilità del progetto dal punto di vista tecnico e amministrativo.

### **1.3 Elaborati e modalità per la presentazione dei progetti per la qualità paesaggistica**

Il progetto deve essere articolato in una sezione tecnico-progettuale e una amministrativo-finanziaria; gli elaborati dovranno essere interamente presentati in formato digitale.

#### *1.3.1 Sezione tecnico-progettuale:*

##### Elaborati di sintesi:

- a) relazione sintetica esplicativa del progetto che affronti le criticità territoriali dell'ambito in esame, espliciti i valori da recuperare e valorizzare, illustri le eventuali azioni di sensibilizzazione da intraprendere, gli obiettivi e i risultati attesi e la coerenza delle proposte con la legge regionale;
- b) tavole grafiche illustrative del progetto e del suo inserimento nel contesto di riferimento (massimo n. 2 elaborati) con inserimento di fotografie e foto-simulazioni riferite a luoghi di normale accessibilità individuati su di una planimetria, o quant'altro sia ritenuto rappresentativo della filosofia e degli obiettivi perseguiti dalla proposta e possa consentire una generale comprensione del progetto, che verrà maggiormente precisato negli elaborati di dettaglio.

##### Elaborati di dettaglio:

### *Analisi:*

- a) analisi del contesto paesaggistico e dell'area d'intervento che evidenzii gli elementi distintivi del territorio interessato, la presenza di livelli di tutela ivi operanti, nonché l'appartenenza a sistemi naturalistici, a sistemi insediativi storici, a paesaggi agrari, a sistemi tipologici di forte caratterizzazione o valenza simbolica, ad ambiti panoramici e luoghi di elevata percezione visiva: tale descrizione deve essere supportata da documentazione cartografica di inquadramento che sintetizzi i principali elementi di identità e caratterizzazione del paesaggio; l'analisi deve inoltre essere accompagnata da una sintetica trattazione della struttura storica del territorio e dei processi che hanno lasciato tracce materiali stratificate nonché della dinamica evolutiva dell'ambito di paesaggio interessato, con indicazione della relativa documentazione di riferimento;
- b) inquadramento del progetto nel sistema della pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica dell'ambito in cui è inserito; verifica di compatibilità con piani e programmi vigenti sull'area;
- c) rilievo fotografico del contesto paesaggistico o dell'area su cui si intende intervenire, con indicazione dei punti di scatto, con riprese da luoghi di normale accessibilità, da punti e percorsi panoramici dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie caratterizzanti il territorio, nonché rappresentare l'eventuale tessuto edilizio circostante in rapporto a un'area estesa che consenta una puntuale lettura degli *skyline* e del contesto dalle prospettive visuali maggiormente significative.

### *Progetto:*

- a) tavole di rilievo quotate in scala adeguata al tipo di intervento con rappresentazione in pianta, prospetto e sezione;
- b) elaborati grafici, in scala adeguata e apparato di rappresentazione, che consentano di valutare l'idoneità della nuova realizzazione proposta in rapporto al contesto paesaggistico esistente, come descritto nello stato di fatto, completi di individuazione dell'area d'intervento e descrizione, per tipologia, destinazione e dimensionamento, delle opere da effettuare;
- c) tavole di progetto in scala adeguata al tipo di intervento con rappresentazione in pianta, prospetto e sezione corrispondenti alle viste del rilievo; nel caso di intervento su preesistenze edilizie, deve essere particolarmente curata l'adeguatezza architettonica del nuovo intervento, per tipologia, tecniche costruttive, uso di materiali e colori, con il manufatto edilizio esistente e in rapporto con l'intorno per contribuire al miglioramento della qualità complessiva dei luoghi, in coerenza con gli obiettivi della legge regionale;
- d) tavole grafiche di confronto dello stato dei luoghi prima e dopo la realizzazione delle opere previste, in rapporto alle caratteristiche progettuali e alle trasformazioni indotte dall'esecuzione proposta;
- e) *rendering* o libere rappresentazioni tridimensionali del progetto coerenti con il rilievo fotografico, inseriti in un adeguato intorno dell'area d'intervento che, mediante una dettagliata simulazione dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione proposta, costituiscano elemento di concreto supporto per la valutazione di compatibilità paesaggistica e adeguatezza della proposta progettuale nei confronti del contesto interessato; l'introduzione di elementi innovativi e di architettura contemporanea deve essere documentata con idonee elaborazioni fotografiche commentate, che rappresentino gli effetti e la congruità dell'inserimento nell'ambito paesaggistico;
- f) relazione dell'intervento che, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione e riqualificazione paesaggistica e i risultati attesi, descriva puntualmente le modalità d'intervento e motivi le scelte progettuali effettuate;

- g) computo metrico estimativo che attesti il costo effettivo dell'intervento redatto in base al Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche vigente alla data di redazione del progetto, che ne attesti il costo effettivo;
- h) piano finanziario dell'intervento con indicazione della previsione della quota di finanziamento locale;
- i) cronoprogramma dettagliato con indicazione dei tempi previsti per la realizzazione delle opere.

### *1.3.2 Sezione amministrativo-finanziaria*

La domanda di finanziamento, che deve contenere:

- a) il titolo e gli elementi identificativi della proposta progettuale;
- b) le informazioni sul proponente e sulle eventuali forme di collaborazione e accordi con altri enti o associazioni partner nella realizzazione del progetto;
- c) la dichiarazione che l'intervento interesserà aree o immobili di proprietà pubblica o soggetti a concessione a uso pubblico da parte del privato per un periodo temporale di almeno 40 anni;
- d) la dichiarazione che il progetto non usufruisce di altri contributi pubblici regionali, a esclusione di eventuali risorse derivanti da programmi nazionali e dell'Unione Europea cumulabili con il finanziamento regionale;
- e) la verifica di fattibilità con i piani ed i programmi vigenti sull'area, con particolare riferimento alla valutazione di compatibilità ambientale ove richiesta dalla normativa di settore, alla verifica di conformità dell'intervento rispetto al Piano Paesaggistico regionale ed alla verifica di conformità urbanistica dell'intervento in progetto (si veda l'art. 4 comma della L.r. n. 14/08);
- f) le coordinate bancarie per il versamento dell'eventuale contributo (cod. IBAN);
- g) i pareri e le autorizzazioni eventualmente necessari per la presenza di vincoli nel contesto oggetto di intervento (autorizzazione paesaggistica, parere idrogeologico, parere Ente Parco, ecc.);
- h) la deliberazione con la quale l'Ente medesimo si assume l'impegno a contribuire alla realizzazione dell'intervento per la parte non coperta dal contributo regionale.

### ***1.4 Criteri di priorità e parametri di carattere economico-finanziario per l'assegnazione del finanziamento regionale***

L'art. 3, comma 4 della L.r. n. 14/2008, stabilisce che la Giunta regionale assegna criteri di priorità:

- a) ai progetti espressamente previsti nell'ambito di strumenti di pianificazione comunale adeguati ai contenuti degli strumenti di pianificazione paesaggistica (dal 2017 è vigente il Piano paesaggistico regionale);
- b) ai progetti inseriti nei siti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, nelle aree destinate a parco e interessate dalla presenza di elementi della Rete Natura 2000.

Saranno altresì ritenuti prioritari:

- c) gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione provinciale adeguati ai contenuti della pianificazione paesaggistica o gli interventi previsti da strumenti di pianificazione di area vasta con finalità paesaggistica;
- d) gli interventi in aree per le quali sia stata presentata la candidatura per l'iscrizione alla lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO;

e) gli interventi in aree interessate dai programmi e progetti strategici di cui all'art. 44, comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico regionale.

Il finanziamento è individuato dalla legge regionale in un massimo del 60% della spesa ammissibile prevista per la realizzazione delle opere e può concorrere all'integrazione di risorse derivanti da programmi nazionali e dell'Unione Europea cumulabili con il finanziamento regionale.

Per spesa ammissibile si intende la somma dei costi da sostenere per la realizzazione del progetto per la qualità paesaggistica quali: costo delle opere, IVA, spese per la sicurezza del cantiere, spese di progettazione, di direzioni lavori e di collaudo.

Sono escluse dalla spesa ammissibile e non possono essere finanziate: le spese per imprevisti, per espropri o per acquisizione/concessione d'uso di aree e/o immobili.

Il contributo è erogato di norma nella misura del 50% al momento dell'inizio dei lavori e il restante 50% all'avvenuta ultimazione dei lavori stessi e alla presentazione del documento attestante la regolarità dei lavori eseguiti da parte dell'Ente beneficiario. I lavori devono essere iniziati entro un anno e conclusi entro tre dalla data di assegnazione del contributo, fatte salve differenti disposizioni stabilite nel provvedimento di impegno di spesa.

Con la richiesta di erogazione dell'acconto del 50% occorre presentare:

- a) progetto esecutivo e piano di manutenzione delle opere;
- b) autorizzazioni e *nulla osta* ove necessari ai sensi di legge;
- c) contratto regolarmente stipulato con l'impresa appaltatrice dei lavori;
- d) dichiarazione di inizio dei lavori;
- e) eventuali contratti di comodato d'uso con privati.

Con la richiesta di erogazione del saldo del 50% alla fine dei lavori occorre presentare:

- a) provvedimento dell'Ente beneficiario nel quale si certifica che i lavori sono ultimati con la conseguente approvazione del quadro economico di spesa a consuntivo, ponendolo in relazione con il quadro economico presentato all'atto della richiesta di finanziamento, evidenziando eventuali differenze;
- b) relazione sull'*iter* dei lavori con la documentazione fotografica dello stato finale dei lavori eseguiti;
- c) atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e, ove previsto, collaudo tecnico amministrativo dell'opera.

L'ammontare complessivo dell'erogazione non può comunque superare quello del contributo stabilito nella Determinazione Dirigenziale di assegnazione del cofinanziamento, neanche in caso di maggiori spese a seguito di perizie di variante adottate in corso d'opera e di qualsivoglia altra modifica delle previsioni progettuali.

Eventuali varianti alle previsioni progettuali dovranno rispettare le finalità di miglioramento della qualità paesaggistica ed essere condivise dagli uffici del Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio e, se rilevanti, dalla Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico e dalla Giunta Regionale.

La destinazione del contributo regionale non può essere modificata.

Nel caso in cui sia stato erogato l'acconto ma i lavori non siano stati conclusi o siano stati eseguiti in difformità dal progetto ammesso a contributo, le somme erogate devono essere restituite alla Regione nelle forme di legge.

La Regione può effettuare controlli sia durante l'esecuzione dei lavori sia a conclusione dei medesimi al fine di verificare che l'intervento sia stato realizzato secondo le caratteristiche descritte nel progetto ammesso a contributo e siano state raggiunte le finalità prefissate.

### **1.5 Premio qualità paesaggistica**

La L.r. n. 14/2008 individua la possibilità di assegnare il Premio qualità paesaggistica, ad uno o più progetti ammessi al finanziamento; tale riconoscimento è costituito da un'ulteriore quota di finanziamento del 20% della spesa ammissibile. I criteri di valutazione per tale assegnazione sono individuati essenzialmente:

- a) nell'elevata qualità progettuale nel campo della valorizzazione, del recupero e della creazione dei paesaggi contemporanei;
- b) nella capacità di rappresentare un caso esemplare di buona pratica applicabile in altri contesti regionali.

La Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico, ai sensi dell'art. 7 comma 5 della L.r. n. 14/2008 predispone una proposta di regolamento per il conferimento del Premio qualità paesaggistica, in coerenza con i presenti criteri definiti dalla Giunta regionale, da approvarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale.

## **2. Concorsi di idee o di progettazione**

### **2.1 Incentivazione dell'utilizzo dei concorsi di idee o di progettazione: finalità e obiettivi del finanziamento regionale**

In attuazione dell'art. 5 della L.r. n. 14/2008 la Regione riconosce il concorso di idee o di progettazione quale strumento utile a conseguire soluzioni progettuali di qualità paesaggistica e ne incentiva l'utilizzo mediante il finanziamento delle spese necessarie.

Il finanziamento è destinato alle pubbliche amministrazioni (province, comuni, comunità montane, comunità collinari e altre forme di associazionismo comunale con altri soggetti pubblici e privati) che intendono avvalersi dello strumento del concorso d'idee o di progettazione.

La procedura del concorso comporta solitamente un maggiore impegno di organizzazione e di risorse economiche, per cui se ne fa ricorso solo in casi sporadici. Il finanziamento regionale intende sostenere i maggiori costi, al fine di promuovere modalità di selezione dei progetti che possano contribuire alla diffusione di una cultura progettuale orientata alla qualità e innescare processi effettivi di riqualificazione del paesaggio, sollecitando interventi che abbiano il carattere dell'esemplarità.

In quest'ottica, il concorso attribuisce valore aggiunto al processo progettuale, costituisce occasione di confronto e dibattito fra progettualità diverse e favorisce la diffusione e la conoscenza di progetti di qualità paesaggistica con la successiva pubblicizzazione dei risultati ottenuti.

Obiettivo del finanziamento regionale è l'incentivazione e la promozione di concorsi di idee o di progettazione finalizzati a selezionare progetti significativi che propongano soluzioni innovative e di qualità sia nel campo del recupero e della riqualificazione paesaggistica sia nel campo della creazione di "nuovi paesaggi".

### **2.2 Finanziamento**

La Regione finanzia ed eroga le somme relative alle spese reali sostenute per l'espletamento dei concorsi di idee o di progettazione, per un importo massimo del 90% e comunque non inferiore al 50% del costo realmente documentato. La percentuale sarà determinata annualmente sulla base

delle richieste pervenute e della disponibilità finanziaria del bilancio regionale. Sulla base del preventivo dettagliato relativo alle spese da sostenere per l'espletamento del concorso allegato alla richiesta di finanziamento, la Regione eroga un acconto del 40% della somma richiesta ad avvenuta pubblicazione del Bando che dovrà comunque essere condiviso, prima della pubblicazione stessa, con il Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio; il restante 60% è erogato a conclusione del concorso e alla presentazione della documentazione finanziaria che attesti i costi realmente sostenuti.

Il finanziamento erogato dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese di organizzazione e gestione del concorso e successiva diffusione dei risultati (eventi, mostre, pubblicazioni solo se strettamente inerenti al concorso). Non sono ammissibili a contributo le spese di ospitalità e viaggio per i componenti della commissione di concorso, per i vincitori del concorso, per esperti eventualmente incaricati. Non sono altresì ammissibili a contributo le spese per il personale dell'Ente pubblico beneficiario e organizzatore del concorso. Il beneficiario dovrà, unitamente alla documentazione finanziaria relativa ai costi sostenuti, presentare alla Regione una relazione di sintesi dei risultati ottenuti dalla procedura concorsuale con allegata copia delle soluzioni progettuali risultate vincitrici.

I bandi di concorso di idee o di progettazione dovranno prevedere, compatibilmente con la disciplina vigente in ambito di affidamenti di incarichi per la realizzazione di opere pubbliche, l'affidamento dei successivi livelli di progettazione ed eventualmente della Direzione lavori al vincitore del concorso.

Il beneficiario si impegna a bandire il concorso entro 6 mesi dalla comunicazione dell'assegnazione del contributo regionale, fornendo alla Regione Piemonte dettagliate informazioni sulle fasi e sui tempi previsti per la procedura.

Il concorso dovrà essere svolto correttamente sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia e non dovrà essere invalidato da ricorsi di soggetti aventi titolo, pena la revoca del finanziamento.

La Regione può chiedere di nominare un suo rappresentante nella commissione giudicatrice, quale partecipazione attiva al processo di selezione.

### ***2.3 Criteri di selezione delle candidature per l'attribuzione del finanziamento***

I requisiti per accedere alla selezione, che verranno valutati ai fini dell'assegnazione dei contributi per i concorsi d'idee o di progettazione, sono:

- a) la valenza paesaggistica dell'intervento che deve incidere sul contesto territoriale sul quale si opera proponendo processi che migliorino la qualità del paesaggio; i progetti a concorso potranno interessare sia paesaggi riconosciuti come "eccezionali" attraverso opportune azioni di valorizzazione e conservazione, sia paesaggi degradati attraverso il ripristino e il recupero di situazioni di dequalificazione, sia paesaggi "della quotidianità" proponendo nuovi valori e identità che tengano conto delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro contesto di vita;
- b) la compatibilità degli interventi con il Piano paesaggistico regionale e gli strumenti urbanistici vigenti e la fattibilità tecnica della proposta;
- c) la capacità di interagire con altri interventi o iniziative già avviate o programmate in materia valorizzazione della qualità del paesaggio, tra cui anche i programmi e progetti strategici di cui all'art. 44, comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico regionale;
- d) la capacità di coinvolgimento della popolazione mediante azioni specifiche di sensibilizzazione.

## **2.4 Documentazione richiesta**

I soggetti interessati al finanziamento dovranno presentare:

a) domanda di partecipazione che comprenda anche un impegno scritto a procedere nel caso di aggiudicazione, al bandimento del concorso entro 6 mesi dalla comunicazione dell'assegnazione del contributo regionale, pena la revoca del finanziamento;

con allegata la seguente documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti sopra indicati:

b) relazione generale illustrativa del progetto che il soggetto intende realizzare con esplicitati obiettivi, strategie, valenza paesaggistica e ricadute dell'intervento sul contesto interessato, nonché attività di coinvolgimento e sensibilizzazione della popolazione che si intendono intraprendere;

c) tavola illustrativa con indicazione planimetrica dell'area vasta interessata e foto d'insieme relative al contesto atti ad illustrare la situazione di fatto;

d) eventuali schemi interpretativi, disegni tecnici o rappresentazioni in forma libera atti ad individuare i riferimenti da assumere nella progettazione;

e) indicazioni sulla fattibilità tecnica e sulla compatibilità urbanistica e paesaggistica dell'intervento;

f) preventivo dettagliato relativo alle spese da sostenere per l'espletamento del concorso (spese di organizzazione e gestione) e eventuale successiva diffusione dei risultati (eventi, mostre, pubblicazioni solo se strettamente inerenti al concorso).

## **3. Progetti per la valorizzazione paesaggistica**

### **3.1. Promozione di progetti per la valorizzazione paesaggistica**

Negli anni di attuazione della legge e soprattutto a seguito dell'approvazione del Piano Paesaggistico regionale nel 2017, si è resa sempre più evidente la necessità di coinvolgere la popolazione attraverso politiche di sensibilizzazione sui valori identitari del paesaggio come attività prioritaria e prodromica alla creazione e allo sviluppo di progetti di paesaggio condivisi. In attuazione dell'art. 2 della L.r. n. 14/2008 si sono pertanto sperimentati approcci partecipati di analisi, studio e progettazione del paesaggio che, partendo dall'analisi territoriale e dalle indagini del Piano Paesaggistico regionale, hanno portato, ad individuare metodologie progettuali innovative, coerenti con i contesti paesaggistici oggetto dello studio e con le indicazioni della pianificazione paesaggistica, applicabili all'interno della normative urbanistico-edilizie locali ed esportabili in altri contesti.

In esito alle sopra dette esperienze, si ritiene che queste modalità operative di sperimentazione possano essere veicolo di risultati positivi oltre che nel campo della progettazione della valorizzazione paesaggistica anche nel definire la base di studio e analisi per la redazione di progetti per la qualità del paesaggio puntuali, che potranno essere ancora oggetto del finanziamento della L.r. n. 14/2008.

Pertanto, in attuazione dell'art. 2 della L.r. n. 14/2008 la Regione riconosce i progetti per la valorizzazione paesaggistica quali strumenti prioritari per sviluppare "una coscienza paesaggistica", fondamentale per preservare i valori culturali, storici e sociali del paesaggio e ne promuove la redazione.

La Regione ritiene inoltre che tali progetti pilota costituiscano strumento operativo per dare impulso e attuazione locale alle strategie del Ppr. In questo senso si dovranno approfondire le analisi e le indagini del Ppr sulla base dei valori identitari e delle peculiarità del singolo territorio, proponendo

soluzioni di valorizzazione concrete e attuabili, anche avvalendosi delle azioni di sensibilizzazione e di partecipazione della cittadinanza che accompagneranno la progettazione durante tutto l'iter.

Le attività partecipate consentono di sviluppare il progetto di valorizzazione del paesaggio per fasi e approfondimenti successivi conseguenti e condivisi garantendo un maggior coinvolgimento della popolazione, elemento fondamentale per la futura buona gestione del territorio sul quale si è intervenuti. Gli esiti di tali progetti per la valorizzazione paesaggistica devono essere trasposti all'interno della normativa urbanistica e/o edilizia locale affinché le indicazioni individuate trovino applicazione concreta oppure all'interno di progetti a livello preliminare che costituiscano avvio dell'iter di approvazione in sede comunale o degli altri soggetti previsti dalla legge regionale. Questi ultimi potranno essere oggetto di ulteriore finanziamento ai sensi della L.r. n. 14/2008 nelle annualità successive.

Il finanziamento è anche in questo caso destinato alle pubbliche amministrazioni (province, comuni, comunità montane, comunità collinari e altre forme di associazionismo comunale con altri soggetti pubblici e privati di cui all'art. 3, comma 2 della L.r. n. 14/2008) che intendono valorizzare il proprio paesaggio attraverso le azioni di cui all'art. 2 della legge regionale, anche attraverso la sottoscrizione di Intese, laddove si riterrà opportuno in base ai temi del progetto proposto e alle sue sinergie con i progetti strategici regionali.

### **3.2 Documentazione amministrativa e tecnica richiesta per la richiesta del finanziamento**

La domanda di finanziamento, che deve contenere:

#### *Documentazione amministrativa*

- a) il titolo e gli elementi identificativi della proposta progettuale da sviluppare;
- b) le informazioni sul proponente e sulle eventuali forme di collaborazione e accordi con altri enti o associazioni partner nella realizzazione del progetto;
- c) preventivo dettagliato relativo alle spese da sostenere per la redazione del progetto (spese tecniche di progettazione e delle attività partecipate e di comunicazione) e eventuale successiva diffusione dei risultati (eventi, mostre, pubblicazioni solo se strettamente inerenti al progetto);
- d) la deliberazione con la quale l'Ente medesimo si assume l'impegno a contribuire alla redazione del progetto per la valorizzazione paesaggistica per la parte non coperta dal contributo regionale e l'impegno a trasporre gli esiti all'interno della normativa urbanistica e/o edilizia locale con apposita variante a conclusione del progetto, affinché le soluzioni individuate trovino applicazione concreta;
- e) la dichiarazione che il progetto non usufruisce di altri contributi pubblici regionali, a esclusione di eventuali risorse derivanti da programmi nazionali e dell'Unione Europea cumulabili con il finanziamento regionale;
- f) le coordinate bancarie per il versamento dell'eventuale contributo (cod. IBAN).

#### *Documentazione tecnica*

- a) relazione generale illustrativa del progetto per la valorizzazione paesaggistica che si intende realizzare con esplicitati obiettivi, strategie, valenza paesaggistica anche con riferimento al Ppr e ricadute dell'intervento sul contesto interessato, nonché attività partecipate che si intendono intraprendere per il coinvolgimento e la sensibilizzazione della popolazione;

- b) valutazione di massima della fattibilità del progetto per la valorizzazione paesaggistica rispetto alle previsioni di piani ed i programmi vigenti sull'area;
- c) tavola illustrativa con indicazione planimetrica delle aree interessate e foto d'insieme relative al contesto atti ad illustrare la situazione di fatto.

### **3.3 Contenuti ed elaborati del progetto per la valorizzazione paesaggistica**

Nel caso in cui il progetto di valorizzazione paesaggistica sia approvato e finanziato all'interno del Programma annuale, dovrà essere sviluppato come di seguito esplicitato.

#### *Contenuti*

I contenuti dei progetti per la valorizzazione paesaggistica saranno definiti, in collaborazione con gli uffici regionali o tramite Intesa, in modo puntuale in base agli obiettivi e al tema proposti dal progetto approvato.

A titolo esemplificativo dovranno in linea di massima essere previsti i seguenti approfondimenti:

- a) indagine degli elementi caratterizzanti il paesaggio;
- b) indagine percettiva: le viste, gli elementi caratterizzanti il paesaggio e le relazioni fra di essi;
- c) indagine partecipata che coinvolga i cittadini al fine di definire il quadro degli obiettivi e delle strategie;
- d) definizione degli ambiti riconoscibili come "critici" per la presenza di elementi incongrui con il contesto paesaggistico in funzione di quanto emerso dall'analisi paesaggistica, sui quali concentrare le azioni di valorizzazione e riqualificazione;
- e) individuazione di metodologie di indirizzo progettuale e strumenti per l'attuazione degli interventi che possano essere riproposte anche all'interno di altri territori;
- f) progettazione di massima di modelli, abachi, elementi tipo e loro applicazione di alcuni casi concreti per la valorizzazione del paesaggio;
- g) definizione di indicazioni normative volte sia a risolvere i casi concreti individuati sia a definire specifiche norme di salvaguardia e loro trasposizione nella disciplina urbanistica e/o edilizia comunale, mediante l'approvazione da parte dell'Amministrazione comunale con deliberazione di apposita Variante al Prgc e/o al Regolamento edilizio oppure redazione di progetti alla scala di sviluppo preliminare che costituiscano avvio dell'iter di approvazione in sede comunale o degli altri soggetti previsti dalla legge regionale, mediante l'approvazione da parte dell'Amministrazione richiedente con deliberazione di avvio dell'iter di approvazione del progetto preliminare dell'opera pubblica elaborato;
- h) definizione di un programma di azioni di sensibilizzazione che promuovano la relazione e il dialogo fra istituzioni e cittadini per migliorare la consapevolezza dei valori del paesaggio e la sua importanza per la qualità e la vita delle comunità e degli individui, prevedendo la realizzazione di conferenze stampa e presentazioni pubbliche del progetto o in alternativa altre forme di divulgazione, finalizzate alle suddette attività di sensibilizzazione.

## *Elaborati*

Il progetto per la valorizzazione paesaggistica a conclusione del procedimento di progettazione partecipata, dovrà essere composto dai seguenti elaborati (o parte di essi in funzione degli obiettivi individuati):

- a) relazione generale illustrativa del progetto con esplicitati obiettivi, strategie, valenza paesaggistica anche con riferimento al Ppr e ricadute sul contesto interessato, con indicazioni sulla fattibilità tecnica e sulla compatibilità urbanistica e paesaggistica delle azioni proposte;
- b) redazione del censimento degli elementi percettivi del paesaggio, dei valori e delle interferenze “critiche” incongrue con il contesto paesaggistico, mettendo in relazione tali elementi con l’analisi visiva;
- c) redazione di elaborati progettuali utili all’illustrazione degli esiti del progetto di valorizzazione;
- d) redazione di modelli, abachi, elementi tipo esemplificativi da utilizzare negli interventi di riqualificazione e valorizzazione anche con la finalità di proporre elementi di riconoscibilità all’interno del contesto interessato;
- e) redazione di un testo normativo utile alla formazione delle varianti ai piani regolatori e/o ai regolamenti edilizi che contenga sia un sistema di regole per la qualità paesaggistica alla scala urbana sia disposizioni normative per il recepimento degli abachi e dei modelli degli interventi tipo e dei progetti proposti (i punti e) ed f) sono alternativi);
- f) redazione di progetti preliminari relativi a specifici ambiti di intervento individuati come esempio di buona pratica di recupero e valorizzazione del paesaggio costruito applicabile anche in contesti analoghi che costituiscano avvio dell’iter di approvazione in sede comunale o degli altri soggetti previsti dalla legge regionale (i punti e) ed f) sono alternativi);
- g) resoconto della campagna di sensibilizzazione e coinvolgimento rivolta alla popolazione, agli imprenditori locali, alle associazioni di categoria, presenti sul territorio potenzialmente interessati.

### **3.4 Criteri di priorità e di selezione delle candidature per l’attribuzione del finanziamento**

I Criteri di selezione sono i medesimi utilizzati per i progetti (paragrafo 1.4) e per i concorsi di idee (paragrafo 2.3).

### **3.5 Contenuti dell’eventuale Intesa**

Nel caso in cui si preveda la stipula di un’Intesa tra Regione Piemonte e Comuni interessati, i contenuti dell’Intesa stessa saranno individuati in modo puntuale in funzione degli obiettivi del progetto ma in linea di massima dovranno riportare:

- a) le finalità dello progetto per la valorizzazione paesaggistica;
- b) i principi di cooperazione tra gli Enti sottoscrittori dell’Intesa;
- c) i contenuti del progetto per la valorizzazione paesaggistica;
- d) l’istituzione di un tavolo tecnico, quale organismo tecnico congiunto fra gli Enti sottoscrittori, che ha il compito di coordinare la formazione del-progetto per la valorizzazione paesaggistica;
- e) l’impegno dell’Amministrazione destinataria del finanziamento alla trasposizione, mediante approvazione con deliberazione, degli atti amministrativi volti ad introdurre le indicazioni normative risultanti dal progetto, come descritto nei precedenti articoli;

f) i termini di conclusione del progetto di valorizzazione paesaggistica e di validità dell'Intesa.

### **3.6 Finanziamento del progetto per la valorizzazione paesaggistica**

In analogia alla procedura di finanziamento del concorso di idee, in ragione della natura del progetto per la valorizzazione paesaggistica, la Regione finanzia ed eroga le somme relative alle spese reali sostenute per la progettazione e per la divulgazione del progetto per la valorizzazione paesaggistica, per un importo massimo del 90% e comunque non inferiore al 50% del costo realmente documentato. La percentuale sarà determinata annualmente sulla base delle richieste pervenute e della disponibilità finanziaria del bilancio regionale. Sulla base del preventivo dettagliato relativo alle spese da sostenere per la redazione del progetto per la valorizzazione paesaggistica, allegato alla richiesta di finanziamento, la Regione eroga, alla sottoscrizione dell'Intesa o all'avvio dei lavori di progettazione come concordati con gli uffici regionali preposti nel caso in cui non si sottoscrive l'Intesa, un acconto del 40% della somma richiesta; il restante 60% è erogato a conclusione del progetto e delle attività di sensibilizzazione e divulgazione, alla presentazione della documentazione finanziaria che attesti i costi realmente sostenuti, nonché della deliberazione comunale volta ad introdurre le indicazioni normative risultanti dal progetto nella disciplina urbanistica e/o edilizia comunale e/o della deliberazione comunale di approvazione del progetto preliminare dell'opera pubblica e avvio dell'iter per la sua realizzazione.

## **4. Termini ed indirizzi per la presentazione dei progetti per la qualità paesaggistica, dei concorsi di idee e di progettazione e dei progetti per la valorizzazione paesaggistica**

In attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 16 giugno 2008, n. 14, le richieste di finanziamento per i progetti per la qualità paesaggistica, per i concorsi di idee o di progettazione e per i progetti per la valorizzazione paesaggistica devono essere presentate entro il termine previsto all'art. 3, comma 2, L.r. n. 14/2008 e s.m.i.

La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata con posta certificata all'indirizzo [pianificazione.territorio@cert.regione.piemonte.it](mailto:pianificazione.territorio@cert.regione.piemonte.it) indirizzandola a Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Pianificazione regionale per il governo del Territorio.

Per le richieste di finanziamento di progetti per la qualità paesaggistica, i partecipanti dovranno far pervenire i progetti, con riportata la dicitura: “L.r. 16 giugno 2008, n. 14: Progetti per la qualità paesaggistica”.

Per le richieste di finanziamento di concorsi d'idee o progettazione, la documentazione dovrà riportare la dicitura: “L.r. 16 giugno 2008, n. 14: Incentivazione al concorso d'idee o di progettazione”.

Per le richieste di finanziamento di progetti pilota/studi per la valorizzazione paesaggistica per la valorizzazione del paesaggio la documentazione dovrà riportare la dicitura “L.r. 16 giugno 2008, n. 14: Progetti per la valorizzazione paesaggistica”.

## **5. Trattamento dei dati personali e tutela diritti d'autore**

Ai sensi del Testo Unico sulla Privacy D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 modificato dal D.lgs n. 101 del 10 agosto 2018 e s.m.i. recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” che contiene disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, si informa che i dati personali e gli elaborati richiesti sono raccolti dalla Regione Piemonte unicamente per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 16 giugno 2008 n. 14.

Si precisa che i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità di trattamento dei dati personali sopracitate.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il dirigente del settore A1610C pianificazione e governo per il territorio; Il Responsabile (esterno) del trattamento è CSI Piemonte e i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati.

Ai sensi della Legge n. 633 del 22 aprile 1941, come in ultimo modificata con D.l. n. 181 dell'8 novembre 2021, e con D.l. n. 115 del 9 agosto 2022, convertito, con modificazioni, nella L. n. 142 del 21 settembre 2022 recante “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, si informa che per quanto riguarda “i progetti di qualità paesaggistica”, i “progetti per la valorizzazione paesaggistica” e la documentazione relativa ai risultati ottenuti attraverso i “concorsi di idee e di progettazione” finanziati, la Regione Piemonte si riserva la facoltà di rendere pubbliche le proposte progettuali pervenute attraverso il sito web regionale, mostre, cataloghi, pubblicazioni, convegni o altre forme che riterrà opportune con il solo obbligo di citare l'autore e il proponente con la finalità di divulgazione e sensibilizzazione sui temi del paesaggio.